

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, l'esenzione dai dazi doganali unilateralmente concessa dall'Italia nel periodo precedente l'applicazione del regolamento (CE) n. 150/2003⁽¹⁾ del Consiglio costituiva un'illegittima deroga all'art. 26 CE e alla legislazione doganale comunitaria, che ha avuto per conseguenza un'indebita riduzione delle entrate doganali, risorse proprie della Comunità. Nonostante le reiterate richieste della ricorrente, il governo italiano ha rifiutato di calcolare e versare alla Comunità le somme corrispondenti alle risorse proprie in tal modo eluse per il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2002, nonché di versare gli interessi di mora su dette somme, come previsto dalla normativa vigente in tale settore.

⁽¹⁾ GU L 25 pag.1

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus il 29 maggio 2006 — Fortum Project Finance SA

(Causa C-240/06)

(2006/C 178/39)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia).

Parte nella causa principale

Ricorrente: Fortum Project Finance SA.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE⁽¹⁾ concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali vadano interpretati nel senso che ostano al prelievo di un'imposta di trasferimento patrimoniale allorché valori mobiliari vengano ceduti nella maniera esposta supra sotto forma di apporto ad una società per azioni che rimette in contropartita nuove azioni di sua proprietà.

⁽¹⁾ GU L 249, pag. 25.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz (Germania) il 31 maggio 2006 — Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG

(Causa C-244/06)

(2006/C 178/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Koblenz

Parti nella causa principale

Attrice: Dynamic Medien Vertriebs GmbH

Convenuta: Avides Media AG.

Questione pregiudiziale

Se il principio della libera circolazione delle merci, ai sensi dell'art. 28 CE, osti ad una normativa tedesca la quale vieta di vendere per corrispondenza supporti video (DVD, videocassette) privi dell'indicazione che gli stessi sono stati sottoposti in Germania ad una verifica dell'idoneità ai minori.

In particolare:

se il divieto di commercializzare per corrispondenza tali supporti video costituisca una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE.

In caso di soluzione affermativa:

se un simile divieto sia giustificato, ai sensi dell'art. 30 CE e della direttiva 31/2000/CE⁽¹⁾, anche nel caso in cui il supporto video sia stato sottoposto ad una verifica di idoneità ai minori in un altro Stato membro, e ciò sia indicato sullo stesso; o se un simile controllo da parte di un altro Stato membro costituisca un mezzo meno restrittivo ai sensi di detta disposizione.

⁽¹⁾ GU L 178, pag. 1.